

# VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,  
Abbiamo decretato, e Decretiamo che l'infia esteso Progetto di Legge sia presentato alla  
Camera dei Deputati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, il quale è  
incaricato di esporne i motivi e di sostenere la Dimostrazione.

Art. 1°

Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla Classe di leva dell'anno mille ottocento  
trentadue, un Contingente di Dieci Mila uomini.

Art. 2°

Il corrispettivo delle surrogazioni militari è stabilito nella somma di Lire Due mila, oltre al  
fondo di mappa in Lire Cento-venti per il compiuto corso.

Questa somma è destinata a servir di premio agli Affidati che imprendono le dette surrogazioni,  
e dal Governo impegnata presso la Cassa di Depositi e di Prestiti, e fruita a beneficio dei surro-  
gati in conformità della Legge del 18. Novembre 1850.


Dell'interesse e del Capitale predetto sarà tenuto conto ai surrogati secondo le norme a prescriversi  
dal Ministro della Guerra.

Art. 3°

È derogato al disposto dall'Art. 179. all'Art. 177. all'Art. 188. Del Regolamento Gen.  
per la leva.

Art. 4°

Le disposizioni della Legge del 2. Luglio 1852. sono pure applicabili alla Leva nella Classe 1852.  
Lato a



Vittorio Emanuele II

## Signori

Ho l'onore di presentare alla Camera, a seconda degli Ordini del Re, un progetto di legge per la consunta leva annuale di 10,000 uomini destinati all'esercito, essa avrà luogo sulla Classe 1832, e secondo le norme stesse che si sono adottate per l'ultima leva salvo quanto riguarda il sistema della surrogazione militare, che sarebbe sin d'ora cogli' articoli 3 e 4. del progetto notabilmente modificato.

Per verità il Governo avrebbe desiderato di differire ogni innovazione in materia di leva sino alla attuazione della legge organica attualmente sottoposta alle deliberazioni della Camera, ma esso ha considerato da un lato che la riforma di questa parte della legislazione è urgente, dall'altro che quand'anco la legge ora detta potesse recarsi a compimento, come infatti si spera nel corso della presente sessione, tuttavia non potrebbe applicarsi che alla leva della Classe 1833, stante i molti provvedimenti che si richiedono onde metterla in atto ed a cui bisogna qualche spazio di tempo. Quindi è che il Governo ha determinato di promuovere fin d'ora l'adozione de' menovate Art. 3. e 4. del presente progetto.

Con questi articoli si reca in primo luogo  
a 2<sup>m</sup> lire oltre a £ 120. per fondo di manna  
il prezzo delle Surrogazioni milit<sup>ri</sup> che dal  
Regolamento Gen<sup>le</sup> per la leva è fissato in  
£ 1200 oltre un fondo di manna che varia  
secondo le diverse armi. Dalle £ 80. alle 150.

In secondo luogo il modo di pagamento  
della Somma Coradetta viene reso conforme  
a quello proposto nel progetto di legge  
organica.

La prima di queste due disposizioni è  
natural conseguenza dell' aumento di prezzo  
a cui andavano soggette negli ultimi anni le  
Surrogazioni ordinarie - aumento dovuto in  
parte alle nuove e più ampie vie che le  
presenti condizioni del paese costituiscono alle  
industrie operanti nei Cantoni. Non sarebbe  
infatti equo che il Surrogato militare tenesse  
a ricevere un premio minore che il Surrogato  
ordinario per lo stesso servizio, facendo equidiv  
che rispetto allo Stato esso è più utile e più  
pregevole. Che anzi siffatta disuguaglianza  
potrebbe per avventura indurre talun militare  
ad abbandonare il servizio per incontrare una  
Surrogazione ordinaria più lucrosa sebbene  
meno conveniente alla dignità della condizione  
militare, e men fornita di quelle garantizie  
che la Surrogazione militare presenta. Le  
conseguenze che ne dovrebbero scaturire sono  
che la Surrogazione militare ne verrebbe col-  
tempo pressochè abbandonata e andrebbe

con esse venduti i vantaggi che se ne sono  
sperimentati e quei maggiori che se ne  
aspettano.

Oltre che questo maggior peso  
\* oltre che questo maggior peso  
Egli è vero bensì che i Surroganti si bore-  
ranno aggravati di un maggior peso, ma  
tardi o presto è inevitabile, vuolsi anche notare  
che aumentando probabilmente col prezzo della  
Surrogazione il numero dei surrogati militari  
anche un maggior numero di Surroganti  
potrà profittarne.

Questa riforma come già ho accennato  
è urgente, poiché non v'è dubbio che ove non  
si provvedesse sin dalla prossima leva  
si sentirebbero almeno in parte gli inconvenienti  
sopra indicati, e del resto non v'è ragione perché  
i Surrogati militari che si presenteranno  
quest'anno non debbano profittare anch'essi  
del maggior prezzo a cui sono salite le  
Surrogazioni.

Costretto così a proporre questa innovazione  
abbiamo ravvisato conveniente di proporla  
accompagnata dalle disposizioni più sostan-  
ziali che in questa materia sono provviste  
nella legge organica, affinché quando  
questa legge sia compiuta l'amministr.<sup>ne</sup>  
non si trovi aver nelle mani una soverchia  
moltiplicità di modi di Surrogazione secondo  
le varie date a cui risalgono. Queste disposizioni  
si riducono al pagamento immediato ed

integrale per parte dei Surroganti del prezzo della Surrogazione, il quale depositato nella Cassa dei devoti e prestati frutti interme a beneficio del Surrogato a norma della legge. Queste rinuote poi l'intera somma quando abbia adempito all'obbligo contratto. Coll'abrogazione degli art. 1170, al 1175, 1177 al 1183 del Regolamento Gen. della S. M. resta abolito il modo di pagamento ratato che era per l'addietro in vigore.

Io non mi farò ad esporre le ragioni di siffatte disposizioni che sono ampiamente svolte nella Nota preliminare al progetto di legge organica e nella Relazione della Commissione della Camera alle quali mi riferisco.